

## Cause riunite T-346/02 e T-347/02

### Cableuropa SA e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Controllo delle concentrazioni tra imprese —  
Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Decisione di rinvio alle autorità nazionali —  
Nozione di mercato distinto»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 30 settembre 2003 . . . . . II-4259

#### Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente — Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Impresa terza*  
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3]

2. *Ricorso di annullamento — Autonomia rispetto all'utilizzazione dei rimedi giurisdizionali nazionali*  
(Artt. 230 CE e 234 CE)
  
3. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Impresa terza*  
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 6, n. 1, lett. b), 9, n. 3, e 18, n. 4]
  
4. *Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Presupposti — Sindacato giurisdizionale — Portata*  
[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 2, lett. a)]
  
5. *Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Motivo fondato su elementi emersi durante il procedimento — Conferma, ad opera di una sentenza della Corte, di una situazione di diritto nota alle parti — Irricevibilità*  
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 2, e 76 bis, n. 3)
  
6. *Concorrenza — Concentrazioni — Rinvio dell'esame di una concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Mercato rilevante — Determinazione del suo carattere distinto — Delimitazione geografica — Criteri di valutazione*  
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9)
  
7. *Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Definizione dei mercati di riferimento — Discrezionalità — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9)
  
8. *Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, nn. 3 e 8)

9. *Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della Commissione — Decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Discrezionalità della Commissione — Prassi decisionale precedente — Irrilevanza*  
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 3)
10. *Diritto comunitario — Interpretazione — Atti delle istituzioni — Motivazione — Presa in considerazione*
11. *Concorrenza — Concentrazioni — Rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro — Effetti — Competenza esclusiva delle autorità nazionali a statuire sull'operazione — Insussistenza di una facoltà per la Commissione di vincolare le autorità nazionali nel merito*  
[Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 9, n. 2, lett. a), 3, primo comma, 6 e 8]
12. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di rinviare l'esame di un'operazione di concentrazione alle autorità competenti di uno Stato membro*  
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 9, n. 1, primo comma)

1. Per incidere direttamente su una persona fisica o giuridica ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un atto comunitario deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Ciò si verifica, in particolare, qualora la possibilità per i destinatari di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto è certa la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo.

autorità competenti di uno Stato membro, adottata dalla Commissione in applicazione dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89, non ha ad oggetto la determinazione degli effetti della concentrazione nei mercati interessati di cui trattasi nel rinvio, bensì il trasferimento della responsabilità di tale esame alle dette autorità nazionali che ne hanno fatto domanda, affinché queste ultime decidano in applicazione del proprio diritto nazionale della concorrenza. Essa può tuttavia incidere direttamente sulla situazione giuridica di un'impresa terza in quanto produce l'effetto di privarla del controllo da parte della Commissione dell'operazione di concentrazione dal punto di vista del regolamento n. 4064/89 e dei diritti processuali previsti da tale regolamento a favore dei terzi, nonché della tutela giurisdizionale prevista dal Trattato, e in quanto non necessita di

Una decisione di rinvio dell'esame di un'operazione di concentrazione alle

alcuna misura di esecuzione supplementare perché il rinvio sia effettivo.

tale decisione li riguardi a causa di determinate loro peculiari qualità o di una circostanza di fatto che li distingue da chiunque altro e perciò li identifica allo stesso modo del destinatario.

(v. punti 49-50, 64-65)

2. L'esistenza di rimedi giurisdizionali interni eventualmente esperibili dinanzi al giudice nazionale non può escludere la possibilità di contestare direttamente dinanzi al giudice comunitario, in forza dell'art. 230 CE, la legittimità di un atto adottato da un'istituzione comunitaria. Pertanto, la possibilità che un'impresa terza ricorra ai rimedi giurisdizionali interni per impugnare una decisione dell'autorità nazionale in materia di operazioni di concentrazione tra imprese adottata a seguito di un rinvio operato dalla Commissione e, eventualmente, solleciti in tale contesto un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE non è idonea a rimettere in discussione il fatto che una decisione di rinvio di un'operazione di concentrazione alle autorità nazionali riguarda direttamente tale impresa terza.

Qualora, in sede di applicazione del regolamento n. 4064/89, un'impresa terza sia stata considerata, alla luce della sua qualità di principale concorrente delle parti nell'operazione di concentrazione progettata, del suo intervento nel procedimento amministrativo e della presa in considerazione della sua posizione da parte della Commissione, come individualmente interessata da una decisione della Commissione che dichiara l'operazione compatibile con il mercato comune, alla stessa stregua essa dev'essere considerata interessata dalla decisione di rinvio dell'esame dell'operazione dinanzi alle autorità competenti di uno Stato membro, poiché tale decisione la priva della possibilità di contestare dinanzi al giudice comunitario le valutazioni che essa avrebbe potuto legittimamente contestare in mancanza del rinvio.

(v. punti 69-71, 74-79)

(v. punti 67-68)

3. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono asserire di essere individualmente interessati ai sensi dell'art. 230 CE unicamente qualora
4. Affinché una concentrazione possa essere oggetto di rinvio in base all'art. 9 del regolamento n. 4064/89, due condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. In primo luogo

go, la concentrazione deve minacciare di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato. In secondo luogo, tale mercato deve presentare tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

Tali condizioni di rinvio hanno carattere normativo e devono essere interpretate sulla base di elementi oggettivi. Per tale motivo il giudice comunitario deve esercitare, tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una concentrazione rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a), del citato regolamento.

(v. punti 101-102)

essa si applica facendo salvo l'art. 48 del regolamento di procedura, il cui n. 2 vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

In proposito, una sentenza pronunciata dopo la presentazione dei ricorsi, alla quale le parti fanno riferimento per giustificare lo sviluppo di un argomento, che si limita a confermare una situazione giuridica di cui le dette parti erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il ricorso, non può essere considerata un elemento tale da consentire la deduzione di un nuovo motivo.

Cionondimeno, un motivo che costituisca un'estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile.

(v. punti 109-111)

5. Anche se l'art. 76 bis, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che, nell'ambito di un procedimento accelerato, le parti possano integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale, motivando comunque il ritardo nella presentazione di queste ultime, emerge dal testo stesso di tale disposizione che

6. Risulta dal tenore letterale dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 4064/89 che, nel valutare la possibilità di rinviare l'esame di un'operazione di concentra-

zione alle autorità nazionali, la Commissione è tenuta a determinare il carattere distinto di un mercato, in un primo momento, sulla base della definizione del mercato dei prodotti o servizi in questione e, in un secondo momento, della definizione del mercato geografico di riferimento ai sensi del suo n. 7.

le condizioni di concorrenza nei mercati di prodotti o servizi interessati in uno Stato membro differiscono sensibilmente e costituiscono dunque mercati geografici diversi, tali mercati si devono considerare mercati distinti ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 4064/89.

(v. punti 114-116)

Come emerge sia dall'art. 9, n. 7, del regolamento n. 4064/89 sia dal punto 8 della comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato interessato ai fini del diritto comunitario della concorrenza, il mercato geografico da prendere in considerazione comprende il territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e servizi, in cui le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Ai fini di tale valutazione si deve in particolare tener conto della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, delle preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in esame e quelli vicini, di differenze notevoli di quote di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

7. In materia di concentrazioni tra imprese, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione relative alla definizione dei mercati di riferimento ha ad oggetto l'errore manifesto.

(v. punto 119)

8. Anche se la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercitare la scelta di rinviare o meno alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro l'esame di una concentrazione in forza dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, tale potere discrezionale non è illimitato. Infatti, la Commissione non può decidere di effettuare il rinvio qualora, al momento dell'esame della domanda di rinvio comunicata dallo Stato membro interessato, risulti, sulla base di un insieme di indizi precisi e concordanti,

Qualora la valutazione di tutti questi elementi conduca alla conclusione che

che il detto rinvio non è tale da consentire di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva nei mercati interessati.

Il controllo effettuato su tale punto dal giudice comunitario è un controllo vincolato che, in considerazione dell'art. 9, nn. 3 e 8, del regolamento n. 4064/89, deve limitarsi a verificare se la Commissione, al momento di adottare la decisione, abbia potuto, senza commettere un manifesto errore di valutazione, stabilire che il rinvio alle autorità nazionali garanti della concorrenza avrebbe consentito di preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sui mercati interessati, per cui non era necessario che trattasse essa stessa il caso.

(v. punti 174-176)

9. In materia di concentrazioni tra imprese il fatto che, in un determinato settore, la Commissione abbia deciso di esaminare essa stessa l'operazione e abbia vietato, in passato, alcune operazioni di concentrazione, non può in alcun modo pregiudicare il rinvio e/o l'esame di un'altra operazione di concentrazione, dato che la Commissione è tenuta a procedere ad un'analisi individualizzata di ogni operazione notificata in funzione delle circostanze proprie a ciascun caso, senza essere vincolata da decisioni anteriori che riguardano altri operatori economici, altri mercati di prodotti e di servizi o altri

mercati geografici in momenti diversi. Per le stesse ragioni, precedenti decisioni della Commissione relative ad operazioni di concentrazione in un settore preciso non possono pregiudicare la decisione che la Commissione deve adottare su una domanda di rinvio alle autorità nazionali di un'operazione di concentrazione concernente lo stesso settore.

(v. punto 191)

10. Il dispositivo di un atto è indissociabile dalla sua motivazione e va pertanto interpretato, se necessario, tenendo conto dei motivi che hanno portato alla sua adozione.

(v. punto 211)

11. Nell'ambito dell'esame delle condizioni per il rinvio previste dall'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, la Commissione non può, senza privare della sua sostanza l'art. 9, n. 3, primo comma, lett. b), di detto regolamento, procedere ad un esame della compatibilità della concentrazione tale da vincolare nel merito le autorità nazionali interessate, ma deve limitarsi a verificare, mediante un esame prima facie, se, sulla base degli elementi di cui dispone al momento di valutare la

fondatezza della domanda di rinvio, la concentrazione oggetto di quest'ultima minacci di creare o rafforzare una posizione dominante nei mercati interessati. Fintantoché le autorità nazionali garanti della concorrenza rispettano gli obblighi loro incombenti ai sensi sia dell'art. 9, nn. 6 e 8, del regolamento n. 4064/89 sia dell'art. 10 CE, esse sono libere di decidere nel merito della concentrazione loro rinviata, sulla base di un esame proprio effettuato in applicazione del diritto nazionale della concorrenza.

(v. punto 217)

12. L'obbligo, incombente alle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 253 CE, di motivare le loro decisioni mira a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità e agli interessati di conoscere le giustificazioni del provvedimento adottato per poter tutelare i propri diritti e verificare se la decisione sia o meno fondata. Per rispettare tale obbligo, una decisione di rinvio alle autorità

nazionali, adottata sulla base dell'art. 9, n. 3, primo comma, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, deve contenere un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare l'esistenza, da un lato, della minaccia che si crei o si rafforzi una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno dello Stato membro interessato e, dall'altro, di un mercato distinto.

Tuttavia, anche se la Commissione deve motivare le proprie decisioni menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento e le considerazioni che l'hanno indotta ad adottare la propria decisione, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

(v. punti 225, 227, 232)